

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DI TECNICI SPECIALISTI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende la struttura conforme al D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010 costituita presso la società Tecnici Specialisti S.r.l., iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’
- Organismo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all’Organismo Tecnici Specialisti in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti e finalizzati alla conciliazione di controversie di natura civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’ALLEGATO 5.

Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - Il mediatore

Con il termine “mediatore” si intende la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l’attività di mediazione all’interno dell’Organismo di cui all’art. 1; il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità di farsi assistere, nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, da uno o più ausiliari, nominati dal Responsabile dell’Organismo, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo.

Agli ausiliari del mediatore si applicano le disposizioni relative all'imparzialità, incompatibilità e riservatezza, richieste al mediatore in quanto compatibili.

Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto dalla Segreteria.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell'organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di specifica competenza, rotazione ed esperienza che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità eventualmente aderendo all'indicazione congiunta delle parti.

Il mediatore deve, in ogni caso, rispettare il codice etico di cui all'ALLEGATO 1.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'ALLEGATO 2 al presente regolamento.

Qualora il mediatore designato non possa svolgere il proprio incarico per giustificato motivo, egli deve informare immediatamente il Responsabile dell'organismo che provvede alla sua sostituzione.

Le parti possono comunque richiedere al Responsabile dell'organismo, congiuntamente e/o separatamente per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile dell'organismo nominerà un altro mediatore a insindacabile giudizio.

In caso di istanza di sostituzione avanzata dalle parti, la mediazione può essere svolta dal Responsabile dell'organismo.

Il Responsabile dell'organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere accettata dal Responsabile.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, né percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve formulare la proposta di conciliazione in osservanza dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Egli è tenuto, altresì, a conformarsi alle regole di procedura stabilite dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e dal presente regolamento, così come modificati con decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, nonché a ogni richiesta organizzativa proveniente dal Responsabile dell'organismo, ed è tenuto a rispettare *in toto* le norme per l'aggiornamento professionale, quali lo specifico aggiornamento biennale presso enti di formazione accreditati e l'assistenza, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti procedure conciliative nel biennio. Tale tirocinio sarà curato direttamente dall'Organismo di mediazione e fornito in modalità gratuita ai propri mediatori regolarmente iscritti.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile nominare uno o più ausiliari e la natura o l'oggetto della controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può farsi assistere da uno o più esperti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione.

Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell'organismo, per il tramite della Segreteria. La nomina è subordinata al consenso dell'interessato e all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 4 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'organismo di mediazione dirige l'organismo e ne cura l'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei mediatori e del personale della Segreteria.

Il Responsabile nomina il mediatore per ogni affare di mediazione, secondo criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e/o dall'iscrizione all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.

Art. 5 - La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

A tal fine, essa predispone un registro, anche informatico, recante, per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti,

l'oggetto della controversia, il mediatore designato e i suoi eventuali sostituti o ausiliari, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) invia alle parti diverse dall'istante la domanda di mediazione;
- b) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, ed in particolare comunica:
 - Il nominativo del mediatore designato;
 - Il termine per il deposito della dichiarazione di adesione;
 - Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;
 - L'avviso della possibilità di essere assistiti da un avvocato;
 - L'ammontare delle spese di mediazione ed il termine per il pagamento delle stesse, da fissarsi non oltre i due giorni precedenti l'incontro di mediazione, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà, di diritto la sospensione del procedimento di mediazione e che, qualora le spese predette non vengano pagate nel successivo termine di trenta giorni dalla data del primo incontro di mediazione, seguirà l'estinzione del procedimento;
 - L'avviso della necessità di partecipazione personale per le persone fisiche o tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e di idonea "procura ad conciliandum" per le persone giuridiche.
 - L'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'Art. 8 comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'Art. 116 comma 2, del CPC.
 - L'esistenza dei benefici fiscali previsti dagli Artt. 17 e 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta, altresì, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 6 - Le parti

Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente, possono farsi assistere da un consulente tecnico e/o legale, e devono farsi assistere da un legale nei casi previsti dalla legge.

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto Responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi le uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

La trattazione della procedura di mediazione è subordinata alla consegna di copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, come peraltro già previsto dal D.Lgs. n° 28 – 04/03/2010 – art. 17 – punto.

Art. 7 - Sede del procedimento

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'organismo o di eventuali sedi secondarie.

La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo.

Art. 8 - Domanda di mediazione

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui il quale, ove necessario, rappresenti la parte nel procedimento di mediazione, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) la descrizione dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda di mediazione;
- d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.

La domanda può contenere, altresì:

- a) una copia, laddove esistente, della clausola da cui trae origine la domanda di mediazione;
- b) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia dai quali la parte intende farsi assistere nel procedimento;
- c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

- d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di partecipare al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'organismo di mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovare la data e l'ora dell'avvenuta ricezione.

La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'organismo di mediazione, o in forma libera.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di quattro giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro.

La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

Le parti, 4 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

La mancata conferma di adesione e l'assenza senza giustificato motivo al primo incontro, equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, le parti, il personale della segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione non riservati che il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

Il diritto di accesso delle parti ha per oggetto gli atti del procedimento eventualmente depositati dalle stesse nelle sessioni comuni.

La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

L'Organismo, nel rispetto della normativa sul trattamento e protezione dei dati personali, con espressa informazione e autorizzazione delle parti può trattare i dati sensibili e giudiziari (quali stato di salute, vita sessuale, condanne, ecc.) ed eseguire operazioni di raccolta presso la sede dell'organismo, elaborazione in forma cartacea o automatizzata). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

Il Responsabile dell'Organismo convoca le parti, congiuntamente o separatamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e il mediatore conduce l'incontro senza particolari formalità.

L'Organismo si riserva la possibilità di sostituire il mediatore.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto della presenza o della mancata partecipazione delle parti. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, tramite la Segreteria.

Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche se le parti non lo richiedano, purché abbiano partecipato al procedimento di mediazione.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 ed in particolare che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo+ alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, inclusi i compensi dovuti al mediatore e agli ausiliari o agli esperti eventualmente nominati, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione:

- a) quando le parti raggiungono un accordo;
- b) quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore.

Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione altresì:

- a) qualora una delle parti non partecipi al procedimento di mediazione;
- b) qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- c) qualora il mediatore ritenga che la prosecuzione del procedimento di mediazione non possa condurre ad alcun risultato utile;
- d) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
- e) nei casi di mediazione obbligatoria, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo formato dal mediatore.

La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è ALLEGATO il testo dell'accordo medesimo.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, di cui all'ALLEGATO 3.